



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRANATA ENRICO

Seduta del 28/06/2021

FATTO

Con ricorso presentato il 17.2.2021 con l'assistenza di una professionista, preceduto da reclamo del 28.10.2020, il ricorrente espone di essere cointestatario del Buono Fruttifero Postale serie "Q/P" numero ***.203, del valore di Lire 1.000.000, emesso il 29.12.1989 e rimborsato il 7.10.2020.

Riferisce che in sede di rimborso del suddetto Buono gli è stata liquidata la somma di € 5.546,09, al lordo dell'imposta di bollo, inferiore a quanto spettante in base al rendimento indicato sul retro del titolo.

Evidenzia che sulla tabella stampigliata sul retro del Buono, emesso successivamente al Decreto ministeriale del 13.6.1986, è stato apposto un timbro a modifica del rendimento fino al 20° anno dall'emissione e che, tuttavia, detto timbro non ha modificato i rendimenti bimestrali dal termine del ventesimo anno fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione, pari a lire 258.150 (€ 133,32) per bimestre.

Richiama a sostegno la sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 13979 del 15 giugno 2007 nonché la decisione del Collegio di coordinamento n. 5674/2013 e varie decisioni dei Collegi territoriali ABF.

Chiede che l'intermediario convenuto sia condannato a corrispondergli la somma di € 4.158,63, quale differenza fra il valore del BFP e quanto liquidato.

L'intermediario resistente eccepisce preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* dell'Arbitro poiché il Buono in questione è stato emesso anteriormente al 1 gennaio 2009, data di decorrenza della competenza temporale dell'ABF, e la controversia attiene a vizi genetici del titolo. Eccepisce inoltre l'incompetenza dell'Arbitro *ratione materiae*



considerato che dal complesso delle norme applicabili ai Buoni Postali Fruttiferi e ai prodotti di raccolta del risparmio postale risulta che essi sono prodotti finanziari, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e disciplinati da norme di carattere speciale, non soggetti quindi alle disposizioni del Titolo VI, Capo I, del T.U.B. Osserva che pertanto le controversie relative ai BFP, così come quelle relative ai libretti di risparmio postale, esulano dall'ambito competenza dell'Arbitro, cui sono attratte le sole controversie relative alle attività di bancoposta alle quali si applicano le disposizioni del Titolo VI, Capo I, del T.U.B., tra cui non rientra il collocamento dei BFP.

Osserva che il BFP in questione appartiene a tutti gli effetti alla serie "Q", istituita con il Decreto del Ministro del Tesoro, di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, del 13.6.1986.

Evidenzia inoltre che il D.M. del 13.6.1986 dispone all'art. 4 che *"Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera 'Q', i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale e interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi"*.

Rileva che nelle tabelle allegate a detto D.M. sono indicati i saggi di interesse da applicare alla serie "Q" sino al 20° anno dall'emissione (con interesse composto) e l'importo bimestrale da corrispondere dal 21° sino al 30° anno sulla base dell'interesse massimo (semplice) corrisposto al 20° anno.

Aggiunge che l'art. 5 del D.M. dispone che sui moduli della serie "P", utilizzabili per l'emissione di buoni della serie Q, venga apposto, oltre al timbro sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", un timbro sulla parte posteriore riportante la misura dei nuovi tassi e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno dall'emissione (in tal senso il Tribunale di La Spezia, con ordinanza del 17.6.2020 R.G. n. 233/2018, e il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 945 del 19.6.2020).

Afferma di aver operato secondo quanto previsto dal citato art. 5 del DM, apponendo sul fronte del modulo cartaceo della serie "P" un timbro con la "Serie Q/P" e sul retro del titolo il timbro recante i nuovi quattro tassi (8%,9%,10,50% e 12%). Precisa che per il periodo successivo al ventesimo anno dall'emissione il sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso massimo raggiunto e cioè, per il Buono in questione, al tasso del 12% indicato nel timbro, non capitalizzato.

Richiama, a sostegno della correttezza del proprio operato, la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. DT 12768, del 15.2.2018 e varie pronunce dei giudici di merito.

Evidenzia che i Buoni Fruttiferi Postali non costituiscono titoli di credito, ma sono titoli di legittimazione, cui non si applicano i principi dell'autonomia causale e della letteralità.

Osserva che la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 13979/2007 non può essere invocata in relazione al caso di specie, poiché la stessa si riferisce a una fattispecie diversa da quella controversa, ove era stato consegnato al sottoscrittore un modulo, non più in emissione, su cui non era stato apposto alcun timbro.

Richiama inoltre la sentenza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 3963/2019, evidenziando che la stessa ha confermato la piena legittimità dell'impianto normativo dei BFP, ribadendo che la misura dei relativi tassi di interesse è stabilita dai decreti ministeriali istitutivi e che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza.

Afferma quindi che le disposizioni normative prevalgono sulle eventuali diverse indicazioni letterali contenute nei Buoni, secondo un meccanismo di eterointegrazione del contenuto dell'obbligazione prevista dagli artt. 1339 e 1374 del codice civile.



Sostiene che un affidamento incolpevole di parte ricorrente è del tutto infondato, poiché la stessa era a conoscenza di tutti i tassi di rendimento del Buono sottoscritto, che comunque avrebbe potuto/dovuto conoscere, usando la normale diligenza.

Chiede, in via preliminare, che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso, per incompetenza *ratione materiae* nonché la non ricevibilità dello stesso *ratione temporis*; chiede nel merito, che il ricorso sia rigettato, in quanto infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Occorre preliminarmente verificare le eccezioni di incompetenza temporale e *ratione materiae* dell'Arbitro sollevate dall'intermediario resistente.

Entrambe le eccezioni sono infondate.

Quanto all'eccepita carenza di competenza dell'Arbitro sul piano temporale, essendo i fatti contestati anteriori al 1 gennaio 2009, si osserva che, secondo il consolidato orientamento dell'Arbitro, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° 1.2009, ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo alla domanda della parte ricorrente onde verificare se essa sia fondata su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni riguardanti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo la suddetta data, sussistendo allora la competenza dell'ABF (*ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 11045/2020; cfr. anche Collegio di coordinamento, decisione n. 72/2014).

Nel caso di specie, la parte ricorrente lamenta il mancato rimborso di quanto dovuto alla data di liquidazione del Buono. E' quindi da tale data che decorre il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto al rimborso, o al risarcimento del danno sofferto per effetto della condotta dell'intermediario, consistente nel diniego del rimborso.

Quanto all'eccepita carenza di competenza dell'Arbitro *ratione materiae*, si osserva che sia la delibera del CICR 28 luglio 2008, n. 275, sia le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari del 18 giugno 2009 e i successivi aggiornamenti, ricomprendono tra gli intermediari «*Poste Italiane S.p.A. in relazione all'attività di bancoposta*». Nell'ambito dell'attività di bancoposta rientra, ai sensi del D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, «*Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta*», la raccolta del risparmio postale mediante il collocamento di buoni fruttiferi postali (cfr. *ex multis*, Collegio di Roma, decisione n. 3226/2014 e Collegio di Milano, decisione n. 1846/2011).

Pertanto, nel caso di specie, la competenza dell'Arbitro non può essere negata.

Ciò premesso, si rileva che sul fronte del Buono Fruttifero Postale in questione risulta apposto un timbro, con la dicitura «*Serie Q/P*», in sostituzione dell'indicazione relativa all'originaria serie «*P*». Sul retro del BFP risulta apposto – sopra l'originaria griglia di rendimento relativa ai Buoni della serie «*P*» - un timbro con la misura dei saggi di interesse della «*Serie Q/P*» recante la seguente dicitura: «*B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dal 11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno*».

La possibilità di usare i moduli cartacei recanti le condizioni della precedente serie «*P*» anche per l'emissione di nuovi Buoni Fruttiferi a condizioni diverse da quelle originariamente indicate è espressamente prevista dall'art. 5 del Decreto del Ministro del Tesoro del 13 giugno 1986, ai sensi del quale «*Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi*».



La parte ricorrente ritiene che, ferme restando le modifiche dei rendimenti relative al primo ventennio dall'emissione, nelle timbrature sovrapposte dall'ufficio dell'intermediario manca un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno successivo a quello dell'emissione, non risultando quindi modificata l'originaria dicitura che indica, in valori assoluti, il rendimento bimestrale dal termine del ventesimo anno.

L'intermediario sostiene che, per il periodo dal 21° al 30° anno dall'emissione, continua ad essere prevista la corresponsione, per ogni bimestre, dell'importo risultante dall'applicazione dell'interesse semplice in base al tasso massimo raggiunto e, cioè, al 12%, come indicato nel D.M. del 13 giugno 1986 e nel timbro. Ritiene quindi incongrua la richiesta della parte ricorrente di vedersi corrisposti, per tale periodo, gli interessi al tasso massimo raggiunto dalla serie "P", non essendo applicabili i rendimenti di tale serie ma quelli della serie "Q/P".

Visto che è pacifico fra le parti che il rendimento relativo ai primi vent'anni dall'emissione è quello relativo alla serie "Q/P", secondo il timbro apposto sul retro del titolo, la controversia attiene pertanto al rendimento per il periodo successivo.

Ciò posto, in plurime decisioni su analoghe controversie (cfr., *ex multis*, la decisione n. 12308 del 10.6.2018) questo Collegio ha ritenuto di dover seguire l'orientamento della Corte di Cassazione di tutela dell'affidamento del cliente nell'interpretazione delle risultanze testuali del Buono Fruttifero. Il riferimento specifico è alla pronuncia n. 13979/2007 delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che ha affermato la prevalenza delle condizioni riportate sul titolo rispetto a quelle dettate dal regolamento istitutivo, sottolineando che *"La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può [...] rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni"*. La funzione stessa dei Buoni postali, destinati a essere emessi in serie per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollerebbe un'interpretazione diversa, la quale – ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione – finirebbe per compromettere le esigenze di tutela del risparmio diffuso (Cass. Civ., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979).

Sul tema è di recente intervenuto il Collegio di coordinamento, con la decisione n. 6142 del 3 aprile 2020.

Tale decisione premette che *"... la recente pronuncia delle SS. UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione. Ed infatti, muovendosi nel solco argomentativo della decisione n. 13979/2007, le SS. UU., ribadita la qualificazione dei titoli in discorso quali documenti di legittimazione ex art. 2002 c.c., si sono limitate ad affermare, senza contraddire la precedente decisione, <la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto>, specificando che siffatta modificazione trova <ingresso all'interno del contratto, mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione dell'art. 1339 c.c.>. Nulla hanno viceversa ritenuto di aggiungere in ordine al principio enucleato dalla pronuncia del 2007 - che resta pertanto impregiudicato - in relazione alla diversa fattispecie di BFP sottoscritti successivamente all'emanazione di un D.M. modificativo dei rendimenti dell'investimento, quando questi ultimi risultino difformi a quelli riportati sul titolo"*.

La decisione statuisce quindi che *"... il condivisibile inquadramento dei buoni fruttiferi postali nell'ambito della categoria dei documenti di legittimazione (v., oltre a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, Cass. n. 27209/2005; ed ora, Coll. di Coordinamento n. 22747/2019) se,*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

per un verso, esclude che agli stessi possano attagliarsi i principi di incorporazione e di literalità (completa) propri dei titoli di credito astratti, rendendo così il diritto alla prestazione ivi documentato suscettibile di essere successivamente etero-integrato in coerenza con lo specifico regime contrattualmente convenuto dalle parti al momento della emissione, per altro verso, impedisce di considerare per sua natura non vincolante quanto riportato sulla lettera dei buoni in ordine alla determinazione della prestazione dovuta dall'intermediario, affidandola sempre alla disciplina legale del rapporto su cui si fonda l'emissione del buono, alla stregua di un titolo di credito causale (art. 1996 c.c.)”.

In conclusione il Collegio di coordinamento, premesso l'accoglimento, nel caso sottoposto al suo esame (analogo al caso di specie), della “domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno”, enuncia il seguente principio di diritto: “Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli.”.

Alla luce di quanto sopra esposto, nel caso di specie emerge che l'intermediario, nonostante quanto previsto dal D.M. del 13.6.1986, non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo, mancando nel timbro apposto sul retro del Buono in questione la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno e ingenerando pertanto nei sottoscrittori l'affidamento in ordine al non mutamento dei rendimenti indicati originariamente sul retro del BFP, in termini di importi assoluti, in relazione al periodo successivo al 20° anno dall'emissione.

In base alle considerazioni sopra illustrate, il Collegio accoglie quindi il ricorso e accerta il diritto di parte ricorrente, con riferimento ai Buono oggetto di controversia, alla liquidazione degli interessi secondo le condizioni riportate sul verso del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dalla emissione, dedotto quanto già rimborsato.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione, dedotto quanto già rimborsato.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA